



Studio Chirico
Commercialisti Associati

CIRCOLARE INFORMATIVA OTTOBRE N. 10/2022

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 ottobre al 15 novembre 2022.

Le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art. 7, D.L. 70/2011.

Versamenti Iva mensili

Scade il 17 ottobre il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di settembre (codice tributo 6009).

Versamento dei contributi Inps

Scade il 17 ottobre il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro e del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di settembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Scade il 17 ottobre il termine per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di settembre dai sostituti d'imposta.

Registrazioni contabili

Scade il 17 ottobre il termine ultimo per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade il 25 ottobre, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presen-

tare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente ed anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del terzo trimestre.

Modello 770/2021

Scade il 31 ottobre il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle entrate del modello 770/2022.

Modello IVA TR

Il 31 ottobre è l'ultimo giorno per l'invio telematico dell'istanza di rimborso/compensazione del credito Iva relativo al terzo trimestre.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Scade il 31 ottobre il termine per l'invio telematico degli elenchi Intra 12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto da parte di enti non commerciali ed agricoltori esonerati.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il 31 ottobre il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Scade il 15 novembre il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione di terreni e partecipazioni detenute alla data del 1° gennaio 2022 non in regime di impresa.

Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi al nostro studio.

Lecco, lì 7 ottobre 2022

SCADE IL PROSSIMO 30 NOVEMBRE 2022 L'ISTANZA PER INDENNITÀ UNA TANTUM A FAVORE DI ARTIGIANI, COMMERCianti E PROFESSIONISTI

Con il D.M. 19 agosto 2022, il Ministero del lavoro e il Ministero dell'economia e delle finanze hanno individuato le modalità di concessione dell'indennità una tantum (pari a euro 200 o a euro 350 a seconda dei casi) a favore di artigiani, commercianti, lavoratori autonomi e professionisti (sia che siano iscritti all'Inps sia alle Casse private).

Dal 26 settembre 2022 alle ore 12,00 sono stati resi disponibili i portali dei singoli enti previdenziali pubblici e privati al fine di presentare le domande, il cui termine ultimo è il **30 novembre 2022**.

La circolare n. 103/2022 dell'Inps ha fornito i chiarimenti operativi per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps.

L'indennità verrà erogata in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte, fino all'esaurimento del fondo stanziato pari a 600 milioni di euro.

Ambito soggettivo

Il requisito soggettivo per potere fruire dell'indennità una tantum consiste nel:

- **risultare iscritti alla data del 18 maggio 2022** alla propria gestione previdenziale;
- essere **titolari alla data del 18 maggio 2022 di una partita Iva attiva** con attività avviata;
- avere **effettuato almeno un versamento per la contribuzione** dovuta al proprio ente previdenziale dall'anno 2020;
- **non essere titolare** alla data del 18 maggio 2022 di **trattamento pensionistico** e non percepire il c.d. Ape sociale.

I potenziali beneficiari dell'indennità una tantum sono pertanto:

- artigiani e commercianti iscritti all'Ivs;
- coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali;
- pescatori autonomi di cui alla L. 250/1958;
- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell'Inps, compresi i partecipanti agli studi associati o alle società semplici;
- coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Sono, inoltre, soggetti beneficiari dell'indennità una tantum i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza.

Ambito oggettivo

I requisiti principali per fruire dell'indennità una tantum sono:

- non avere fruito dell'indennità una tantum per i lavoratori dipendenti o dell'indennità una tantum per pensionati ed altre categorie di soggetti, di cui rispettivamente agli articoli 31 e 32, D.L. 50/2022;
- avere conseguito un reddito complessivo, per il periodo di imposta 2021, non superiore a 35.000 euro (indennità 200 euro) ovvero non superiore a 20.000 euro (indennità 350 euro).

Per l'individuazione del reddito complessivo 2021 da verificare quale soglia di accesso, si calcola come differenza tra il reddito lordo, il reddito per l'abitazione principale e l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali deducibili.
L'indennità erogata non costituisce reddito.

Non rilevano ai fini del calcolo i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le competenze arretrate assoggettate a tassazione separata.

La presentazione telematica delle istanze sul portale Inps e sui portali delle Casse private

Il soggetto avente diritto all'indennità iscritto contemporaneamente all'Inps e una delle Casse private dovrà presentare domanda all'Inps.

Le modalità di presentazione dell'istanza sono

- Istanza Inps: il link a cui accedere per la presentazione telematica dell'istanza è il seguente:
<https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/spid/loginSPID.jsp?uri=https%3a%2f%2fservizi2.inps.it%2fservizi%2fHUBPNPInternet&S=S>
- Istanza Casse private: ogni iscritto all'ente previdenziale ha ricevuto una newsletter dalla propria Cassa con l'indicazione delle modalità operative con cui formulare la domanda.
In ogni caso, sono disponibili sui singoli portali apposite sezioni laddove presentare l'istanza.

È previsto il monitoraggio da parte del Ministero del lavoro delle istanze presentate con cadenza settimanale, di modo da verificare l'eventuale raggiungimento del fondo stanziato pari a 600 milioni di euro entro la scadenza del termine di presentazione delle istanze, fissata al **30 novembre 2022**.

FORFETTARI: DAL 1° OTTOBRE 2022 FATTURE EMESSE NEI TERMINI ORDINARI

Lo scorso 1° ottobre 2022 è **terminato il periodo transitorio** previsto a seguito dell'introduzione dell'obbligatorio utilizzo della fattura elettronica per i contribuenti forfettari: la fattura dovrà infatti essere emessa, in via generale, **entro il dodicesimo giorno successivo** a quello di effettuazione dell'operazione.

La fattura elettronica dei forfettari

Come già comunicato in precedenza, l'articolo 18, comma 2, D.L. 36/2022 ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti che hanno adottato il regime **forfettario** ovvero il regime dei **minimi**, così come per gli enti che applicano il **regime agevolato** 398/1991 (in particolare, le associazioni sportive dilettantistiche).

L'obbligo riguarda i soggetti che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno nel caso di apertura della P. Iva, superiori a € 25.000.

Pertanto:

- dal 1° luglio 2022 l'obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda i soggetti che hanno conseguito ricavi o percepito compensi nel 2021 per un importo **superiore a 25.000 euro**. Minimi, forfettari e associazioni che non hanno superato tale soglia hanno potuto continuare ad utilizzare i tradizionali sistemi di fatturazione;
- per verificare chi avrà obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2023 occorrerà verificare i ricavi/compensi relativi al 2022;
- dal 1° gennaio 2024 l'utilizzo della e-fattura riguarderà tutti i forfettari/minimi/associazioni.

Il regime transitorio

Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile è punito con sanzione amministrativa compresa tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati.

Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.

Per il solo III trimestre del 2022, le richiamate sanzioni non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

In altre parole, **per le operazioni del III trimestre**, viene assegnato un **termine superiore per l'emissione della fattura elettronica**:

- le operazioni effettuate nel mese di luglio potevano essere fatturate entro il 31 agosto scorso senza applicazione di sanzioni;
- quelle effettuate ad agosto potevano essere fatturate entro il 30 settembre;
- quelle effettuate a settembre potranno essere fatturate entro il 31 ottobre 2022.

Si evidenzia che dal 1° ottobre 2022 tale regime transitorio è cessato. Pertanto, le fatture relative ad operazioni effettuate a decorrere dal mese di ottobre 2022 dovranno essere emesse secondo le regole ordinarie, quindi:

- **entro 12 giorni dall'effettuazione**; oppure
- **entro il 15 del mese successivo** (per ottobre il 15 novembre) **se si tratta di fatture differite**.

IN SCADENZA LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770/2022 E DELLE RELATIVE RITENUTE

Il modello 770/2022 deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate:

- i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2021;
- i relativi versamenti;
- le eventuali compensazioni effettuate;
- il riepilogo dei crediti;
- gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

La presentazione del modello deve avvenire **entro il 31 ottobre 2022**.

Tale data rappresenta anche il limite massimo per "ravvedere" il mancato versamento delle ritenute e per non incorrere nel reato di omesso versamento delle stesse nel caso di superamento dei limiti normativamente previsti.

Reato di omesso versamento delle ritenute

Il reato di omesso versamento di ritenute si configura nel caso in cui l'importo dovuto e non versato superi 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

La pena per chi non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, è la reclusione **da 6 mesi a 2 anni**.

Dalla lettura normativa si evidenzia che il reato si intenderebbe commesso qualora, non solo non si sia proceduto a versare le somme dovute a titolo di ritenute, ma le stesse siano state al contempo dichiarate nel modello 770 o nelle certificazioni dei redditi.

Con la sentenza 175 della Corte Costituzionale si chiarisce che non costituisce più reato l'omesso versamento di ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione annuale di sostituto d'imposta c.d. modello 770, **purché non risulti provato il rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti**.

Tuttavia, nel caso in cui le certificazioni siano state rilasciate resta, per il sostituto, la commissione del reato qualora l'ammontare delle ritenute certificate e non versate superi la soglia dei 150.000 euro.

Si ritiene quindi che con il 31 ottobre ciascun sostituto debba riesaminare la propria posizione e provvedere nel caso al versamento delle ritenute omesse.

Modello 770 e ravvedimento operoso

La mancata presentazione del modello 770 può essere sanata attraverso la sua presentazione e il pagamento di opportune sanzioni.

In particolare, alla mancata presentazione del modello si applica una sanzione amministrativa che va dal 120% al 240% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro.

Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento la sanzione si riduce e diviene pari al 60% - 120% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 200 euro.

IL CREDITO DI IMPOSTA PER GLI AUMENTI DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (IMPRESE NON ENERGIVORE E NON GASIVORE)

Considerato l'aumento dei prezzi dell'energia e del gas, l'ultimo provvedimento normativo ha disposto il riconoscimento di un credito di imposta proporzionale all'incremento dei consumi di energia elettrica e di gas naturale anche per il III trimestre 2022.

E' stata, inoltre, prorogata l'agevolazione anche per i mesi di ottobre e novembre.

Bisogna innanzitutto discriminare i soggetti beneficiari tra:

- **imprese energivore:** soggetti a forte consumo di energia elettrica, individuate dal Decreto Mise 21 dicembre 2017;
- **imprese gasivore:** soggetti che operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 del Decreto Mite 541/2021 e che ha consumato nel I trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale pari a 1 gWh/anno, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici;
- **imprese non energivore:** soggetti titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 16,5kW;
- **imprese non gasivore:** soggetti diversi dalle imprese a forte consumo di gas naturale.

Il beneficio, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, è potenzialmente fruibile anche dalle imprese per le quali non è possibile quantificare l'incremento dei costi sostenuti nel 2022 rispetto a quelli sostenuti nel 2019.

Per effettuare i conteggi bisogna prendere in esame le fatture di congruaggio dei consumi di ciascun periodo di riferimento e non le fatture in cui sono esposti acconti.

I contributi per i rincari di energia per il II trimestre, il III trimestre e i mesi di ottobre e novembre

Per le imprese **non energivore**, titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 16,5kW è riconosciuto un credito di imposta pari al **15%** della **spesa sostenuta** per l'acquisto della componente energetica acquistata e utilizzata (al netto di imposte e sussidi) **nel II e III trimestre 2022**.

L'agevolazione è stata recentemente concessa e incrementata al **30%** anche per i **mesi di ottobre e novembre 2022**, ampliando la platea dei beneficiari ai titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 4,5kW.

Il contributo è riconosciuto a condizione che il prezzo medio per kWh della componente energia abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha stabilito che i **venditori di energia elettrica e di gas naturale** che rifornivano le imprese sia nel 2019 sia nel 2022 debbano **comunicare** (entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta) **l'incremento** del costo e l'eventuale ammontare del credito di imposta spettante, **a fronte di specifica richiesta da formulare da parte dell'impresa beneficiaria via PEC**.

Si riporta, di seguito, uno schema riassuntivo relativo a spettanza e calcolo del credito d'imposta per imprese non energivore.

Categoria	Periodo riferimento	Spettanza del credito di imposta	Calcolo del contributo
Imprese non energivore	Il trimestre 2022	Incremento del 30% della componente energetica nel I trimestre 2022 rispetto al I trimestre 2019	15% del costo sostenuto nel II trimestre 2022
Imprese non energivore	III trimestre 2022	Incremento del 30% della componente energetica nel II trimestre 2022 rispetto al II trimestre 2019	15% del costo sostenuto nel III trimestre 2022
Imprese non energivore	ottobre – novembre 2022	Incremento del 30% della componente energetica nel III trimestre 2022 rispetto al III trimestre 2019*	30% del costo sostenuto nei mesi di ottobre e novembre 2022

* Rispetto al II e al III trimestre 2022, per i mesi di ottobre e novembre 2022 l'ambito soggettivo dei beneficiari è ampliato ai titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

I contributi per i rincari di gas naturale per il II trimestre, il III trimestre e i mesi di ottobre e novembre

Per le imprese **non gasivore** è riconosciuto un credito di imposta pari al **25%** della **spesa** sostenuta **per l'acquisto del gas** consumato nel **II e III trimestre 2022**, per usi diversi da quelli termoelettrici.

L'agevolazione è stata recentemente concessa e **incrementata al 40%** anche per i mesi di **ottobre e novembre 2022**.

Il contributo è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha stabilito che i **venditori di energia elettrica e di gas naturale** che rifornivano le imprese sia nel 2019 sia nel 2022 debbano **comunicare** (entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta) **l'incremento** del costo e l'eventuale ammontare del credito di imposta spettante, **a fronte di specifica richiesta da formulare da parte dell'impresa beneficiaria via PEC**.

Si riporta, di seguito, uno schema riassuntivo relativo a spettanza e calcolo del credito d'imposta per imprese non gasivore.

Categoria	Periodo riferimento	Spettanza del credito di imposta	Calcolo del contributo
Imprese non gasivore	Il trimestre 2022	Incremento del 30% del gas consumato nel I trimestre 2022 rispetto al I trimestre 2019	25% del costo sostenuto nel II trimestre 2022
Imprese non gasivore	III trimestre 2022	Incremento del 30% del gas consumato nel II trimestre 2022 rispetto al II trimestre 2019	25% del costo sostenuto nel III trimestre 2022

Imprese non gasivore	ottobre – novembre 2022	Incremento del 30% del gas consumato nel III trimestre 2022 rispetto al III trimestre 2019*	40% del costo sostenuto nei mesi di ottobre e novembre 2022
----------------------	-------------------------	---	---

L'utilizzo dei crediti di imposta nel modello F24

I crediti di imposta corrispondenti ai contributi spettanti devono essere utilizzati **esclusivamente in compensazione nel modello F24** e non possono essere richiesti a rimborso.

Sono previsti normativamente dei termini di scadenza per l'utilizzo dei crediti di imposta:

- quelli relativi al II trimestre 2022 devono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022;
- quelli relativi al III trimestre 2022 e quelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 devono essere utilizzati entro il 31 marzo 2023.

Di seguito i codici tributo per le imprese non energivore e non gasivore:

- codice tributo 6963: credito di imposta energia II trimestre 2022;
- codice tributo 6964: credito di imposta gas II trimestre 2022;
- codice tributo 6970: credito di imposta energia III trimestre 2022;
- codice tributo 6971: credito di imposta gas III trimestre 2022;
- codice tributo 6985: credito di imposta energia ottobre e novembre 2022;
- codice tributo 6986: credito di imposta gas ottobre e novembre 2022.

Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline).

I crediti sono utilizzabili senza la preventiva verifica di rispetto di soglie di utilizzo di crediti fiscali e non sono tassati né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini Irap.

È prevista la facoltà (alternativa all'utilizzo diretto) di **cedere i crediti** di imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Nella pratica da presentare all'Agenzia delle Entrate per comunicare la cessione del credito è obbligatoria l'**apposizione del visto di conformità** della documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti rilasciata da un soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 3, co. 3, lettera a) e b), D.P.R. 322/1998.